



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno DuemilaVenti addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 21.00 nella Sede Comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BETTONI Giandomenico	Consigliere/Assessore	P	
BORRONI Cristina	Consigliere/Vice Sindaco	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	P	
CATTANEO Marina	Consigliere	P	
CERINI Mirella	Sindaco	P	
COLOMBO Marinella	Consigliere		A
COLOMBO Paolo	Consigliere		A
CROCI Luigi	Consigliere	P	
LETRURIA Lisa	Consigliere / Presidente Consiglio Comunale	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere	P	
OLGIATI Rosangela	Consigliere	P	
PALAZZO Michele	Consigliere	P	
PARIANI Mario	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere/Assessore	P	
		Presenti n. 15	Assenti n. 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza la Sig.ra LETRURIA Lisa. Assiste il Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio.

Sono altresì **presenti** gli assessori esterni CALDIROLI Claudio e GIANI Maria Luisa.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

Rientra in aula il Consigliere Palazzo. Presenti n.14.

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il regolamento.

Segue dibattito (omissis), durante il quale si assenta definitivamente il Consigliere Manelli: presenti e votanti n.13.

Al termine del dibattito si allontanano dall'aula e non partecipano alla votazione il Sindaco ed il Consigliere Palazzo: presenti e votanti n.11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita*

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- *l'art. 106 comma 3bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che differisce al 31 ottobre ed al 16 novembre i termini di cui sopra per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;*

Dato atto:

- *che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*
- *che l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

Visti:

- *l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 17.07.2020, n. 77 che dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 106, comma 3 bis 2020 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 17.07.2020, n. 77 che dispone, in considerazione delle condizioni di incertezza, la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;*

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisito il parere dell'organo di revisione prot. n. 21683 del 23.09.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- *il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;*

Con voti favorevoli n. 10 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. *di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
2. *di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto di approvare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.*

160 composto da n. 11 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia;
5. di determinare le aliquote IMU con specifica separata deliberazione;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
8. di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Titolo II – Imposta Municipale Propria IMU, del Regolamento IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.07.2014 e s.m.i;
9. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 10 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di VARESE)**

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29.09.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 3che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Articolo 6– Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato _____	4
Articolo 8 - Versamenti minimi _____	5
Articolo 9 – Interessi moratori _____	5
Articolo 10– Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 11 – Entrata in vigore del regolamento _____	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze,

limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

2. Il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa.
3. La dichiarazione va presentata entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso del quale la dichiarazione è presentata.
4. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro gli stessi termini e con le modalità previste dai commi precedenti.
5. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
6. Il Comune si riserva per gli anni successivi alla presentazione della dichiarazione di verificare la sussistenza dei requisiti.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Articolo 6 - Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta di competenza comunale possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da

gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro Ente territoriale destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 9 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È

fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)**

VERBALE N. 64 DEL 21/09/2020

Oggetto: **PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU**

IL REVISORE UNICO

Premesso

che ha esaminato la bozza di “**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**” così come proposta in Variazione

Considerato che l’Ente ha predisposto la presente modifica al regolamento comunale IMU al fine di recepire le novità normative della Legge 160/2019.

Richiamato l’art. 52 del Dlgs. 446 /1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni.

Visto l’art. 53 co. 16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27 co. 8 della L. 448/2001 che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, nonché i regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l’articolo 107 secondo comma del DL 18/2020, dopo le modifiche del DL 34/2020, che ha prorogato la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/09/2020.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario.


Il Revisore, per quanto di sua competenza, tutto quanto sopra espresso

ESPRIME

parere favorevole alla delibera in oggetto

Castellanza, 21/09/2020

IL REVISORE UNICO
(D.ssa Patrizia Spagarino)



D.ssa Patrizia Spagarino

28



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE



Delibera n.
SETTORE N. 04 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PROPOSTA DELIBERAZIONE:

Proposta n.

x CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<p>OSSERVAZIONI</p> <p>annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)</p> <p>Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto</p> <p>Li, 22 SET. 2020</p> <p style="text-align: right;"><i>[Firma]</i> _____ (firma del responsabile del settore)</p> <p style="text-align: right;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO</p> <p>LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:</p> <p>a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p>b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p>X VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Li, 22 SET. 2020</p> <p style="text-align: right;"><i>[Firma]</i> _____ (firma del responsabile del servizio)</p> <p style="text-align: right;"></p>
--	--

SEGRETERIA - DECISIONE x DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____
SEDUTA DEL _____
SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F.to LISA LETRURIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li 07.10.2020

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 22.10.2020

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA